

BANDO INDIZIONE ELEZIONI CONSULTA STUDENTI ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

IL DIRETTORE

- Vista la legge 21/12/1999 n. 508, concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per la Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento recante i criteri generali per l'adozione degli Statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508;
- Visto lo Statuto vigente dell'Accademia di Belle Arti di Bari;
- Visto il Regolamento didattico generale vigente dell'Accademia di Belle Arti di Bari;
- CONSIDERATA la scadenza del mandato dei membri della Consulta degli Studenti;

DECRETA

Art. 1 - Indizione delle elezioni

Sono indette le elezioni della Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari per il triennio accademico 2024/2026, secondo quanto previsto dal Regolamento della Consulta degli Studenti, nei giorni 8,9 e 10, aprile 2024 presso l'aula Orientamento dell'Accademia di Bari dalle ore 10 alle ore 16. Le candidature dovranno pervenire, a pena di decadenza, mediante invio mail a: **candidatureconsulta@accademiabari.it** entro e non oltre il giorno **13 marzo ore 12:00** attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità prescritti dallo Statuto. Le domande devono essere compilate tramite la modulistica allegata (allegato A).

Art. 2 - Elettorato passivo

L'elettorato passivo spetta a tutti gli Studenti che risultino iscritti ai corsi ordinamentali dell'Accademia di Belle Arti di Bari di qualsiasi livello, fino al primo anno fuori corso, per l'A.A. 2023/2024 in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva. Le candidature ammesse saranno pubblicate sul sito web dell'Accademia entro il **giorno 18 marzo 2024**.

Art. 3 - Elettorato attivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli Studenti regolarmente iscritti all'A.A. 2023/2024 ai corsi di qualsiasi livello. La Commissione elettorale redigerà l'elenco degli aventi diritto al voto che dovranno essere pubblicato nel sito internet dell'Accademia. Reclami avverso l'elenco dell'elettorato attivo possono essere presentati, non oltre due giorni dalla pubblicazione, per iscritto al Direttore, il quale decide entro i successivi due giorni dandone comunicazione agli interessati e mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 4 - Commissione elettorale

1. La Consulta nomina una Commissione elettorale e un Seggio Elettorale.
2. Nessun candidato può far parte della Commissione Elettorale o del Seggio Elettorale. Nell'eventualità che ciò accada, si procede all'esclusione del candidato dalla Commissione o Seggio, quindi alla sua sostituzione. Sia la Commissione Elettorale che il Seggio Elettorale devono essere nominati, nelle rispettive componenti, entro il 25 marzo 2024.

3. Possono far parte di Commissione Elettorale e di Seggio elettorale studenti regolarmente iscritti all'Accademia per l'anno accademico 2023/2024.
4. La Commissione Elettorale è composta da n.3 componenti che non figurino tra i candidati.
5. La Commissione Elettorale accoglie dall'Amministrazione le Candidature presentate, redige un elenco dei Candidati.
6. Eventuali reclami potranno essere presentati al Direttore entro 48 ore dalla data di presentazione e pubblicazione dell'elenco dei candidati, Il Direttore entro 48 ore pubblicherà sul sito la risposta al reclamo.
7. La Commissione Elettorale cura la redazione delle Schede di votazione.
8. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
9. La Commissione ha il compito di formare, entro sette giorni dalla nomina, gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, di vagliare le candidature e di verificarne la rispondenza ai requisiti.
10. La Commissione ha il compito di garantire il rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni, e la Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.

Art. 5 Seggio Elettorale.

1. Il Seggio Elettorale è composto da:

- a) Un presidente e due scrutatori, nominati dalla Commissione Elettorale e scelti tra gli studenti aventi diritto al voto che non figurano tra i candidati;
- b) Un segretario, nominato dal presidente scelti tra gli studenti aventi diritto che non figurano tra i candidati.

Il Seggio Elettorale si insedia prima dell'inizio delle rispettive votazioni, e procede alle operazioni preliminari di propria competenza:

- a) il controllo dei locali e delle urne;
- b) la predisposizione di un numero sufficiente di schede, contrassegnate dal timbro dell'Accademia, e firmate da un componente del Seggio Elettorale.

2. Il Seggio Elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale, dandone atto nei rispettivi verbali.

3. Per la validità delle operazioni di competenza del Seggio Elettorale è prescritta la presenza di almeno tre componenti.

4. Il Seggio apre alle ore 10 nei giorni indicati per le votazioni, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

5. Ogni elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio di riferimento, e deve apporre la propria firma a fianco del proprio cognome e nome nell'apposito elenco degli elettori.

Art. 6 - Operazioni di Voto

1. Il voto, individuale e segreto, è espresso segnando il cognome e nome dei candidati prescelti riportati sulla scheda di votazione. In caso di omonimia fra più candidati sulla scheda deve essere indicata anche la data di nascita dei Candidati. Il numero di preferenze esprimibili è di massimo 4 (quattro) voti.

2. Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quello stabilito, quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento e quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

3. Al termine dello scrutinio il presidente del Seggio Elettorale, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponda al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

4. Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nei relativi verbali,

sottoscritti dai componenti il Seggio.

5. I risultati dello scrutinio sono trasmessi con verbale sottoscritto da tutti i membri del seggio alla Consulta cui vengono altresì inviate, in plichi separati e sigillati, le schede votate contenenti voti validi, quelle contenenti voti contestati e non assegnati, le schede bianche, le schede nulle, le schede annullate.

6. I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione sul sito dell'Accademia.

7. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, sono eletti i candidati più anziani di età.

8. Le attività di scrutinio sono pubbliche. Gli eventuali presenti possono assistere, senza interferire nelle procedure.

Art.7 - Modalità di scrutinio

Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 10% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione, anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto che assumeranno la carica ad avvenuta notifica, previa accettazione della nomina. La scadenza naturale dell'organo è fissata in anni 3 (tre).

Art.8 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento della Consulta degli Studenti.

Art.9 - Modalità di pubblicità

Il presente bando viene pubblicato nel sito web istituzionale. L'Accademia è autorizzata ad attuare ogni ulteriore forma di pubblicità che risultasse conveniente o utile.

Art. 10 Ricorsi.

Entro tre giorni dall'affissione all'Albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione.

La decisione è pubblicata sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Bari.

Art.11 Nomina Rappresentanti.

Il Direttore, con proprio decreto, nomina gli studenti eletti nella Consulta studenti.

Fino all'entrata in carica della nuova Consulta sono prorogati i compiti dei membri della precedente Consulta.

Art. 12 Norma transitoria e finale

Lo svolgimento delle Elezioni, nei giorni previsti, non pregiudica il normale espletamento delle attività didattiche e amministrative.

IL DIRETTORE

Prof. Giancarlo Chielli